



COMUNE di CONCORDIA sulla SECCHIA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 28 del 29/06/2021 Nr. Rep. _____

Oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE TARI CORRISPETTIVA E RIDUZIONI ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di giugno, alle ore 18:30 nella sala delle adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in seduta il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

PRANDINI LUCA	SINDACO	Presente
NEGRO PAOLO	consigliere comunale	Presente
SAMAIN EDOARDO	consigliere comunale	Presente
GALAVOTTI LETIZIA	consigliere comunale	Presente
GIUBERTONI PAOLA	Vice Sindaco	Presente
MENOZZI MARIKA	consigliere comunale	Presente
PEDRAZZOLI KATIA	consigliere comunale	Presente
PITOCCHI ELENA	consigliere comunale	Presente
BAUTTI MATTEO	consigliere comunale	Presente
GATTI EMILIANO	consigliere comunale	Presente
GILIOLI PAOLO	consigliere comunale	Presente
COBELLINI GIANNI	consigliere comunale	Ass. giust.
VIANI FLAVIO	consigliere comunale	Presente

Presenti n. 12 Assenti n.1

Assiste all'adunanza il Sig. CARAPEZZI MARCO nella sua qualità di segretario comunale .
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig PRANDINI LUCA assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato - il cui testo è riportato in allegato - e nomina scrutatori i consiglieri:
NEGRO PAOLO - BAUTTI MATTEO - VIANI FLAVIO

Sono inoltre presenti, gli Assessori non Consiglieri
STEFANINI ALDO
FERRARI MARCO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41 del 2021 dispone quanto segue: *«Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile»;*
- l'art. 6, commi 1-5, del D.L. n. 73 del 2021, dispone quanto segue:
 - «1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.
 2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettiva - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
 3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.
 4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.
 5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1

della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228»

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77

- IFEL, la fondazione di ANCI; con nota del 16 giugno (“Agevolazioni TARI non domestiche 2021 (ex art. 6 D.L. 73/2021) e termini per le deliberazioni”) ha precisato quanto segue: *«Per quanto attiene al perimetro di impiego delle risorse in questione, effettivamente l’art. 6 in materia di finalizzazione delle agevolazioni Tari UND 2021 indica le “categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività”. Tuttavia, tale declinazione formale non sembra escludere le attività le cui “restrizioni” si siano determinate non per l’effetto diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria ma comunque in ragione dell’emergenza. Si ritiene, in altri termini, che sia ammissibile estendere il concetto di “restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività” a quelle condizioni di rilevante calo dell’attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l’emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive. Ciò può essere ottenuto ampliando la tipologia delle attività beneficiarie dell’agevolazione, oppure chiedendo alle attività non indicate nei provvedimenti di formale restrizione una richiesta di inclusione in ragione di motivazioni predeterminate ed eventualmente corredata dalla dichiarazione della dimensione del calo di fatturato occorso (su base annua tra il 2020 e il 2019, oppure tra il primo semestre 2021 e il primo semestre 2019), la cui misura è stata, ad esempio, considerata ai fini di altre misure di sostegno ed agevolazioni è in almeno il -30%»;*
- Il Ministero dell’economia e delle finanze, nella risposta n. 5-05083 in Commissione VI Finanze, ha precisato che le risorse Tari 2020 assegnato dallo Stato possono essere utilizzate anche per finanziare il conguaglio PEF 2020/2019. Precisa, infatti, il Ministero: *«Per quanto riguarda il riferimento alla “ripartizione dei conguagli tra costi effettivi e sostenuti e costi determinati in tre anni dal 2021”, prevista dal comma 5, ultimo periodo, del citato articolo 107 del Decreto Legge n. 18 del 2020, che, a parere degli Onorevoli interroganti determinerebbe l’esborso di un servizio maggiorato quest’anno, così trascurando il periodo di emergenza in corso, deve rilevarsi che l’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha istituito un fondo anche per i Comuni proprio al fine di concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali per l’anno 2020, tenendo conto della possibile perdita di entrate connesse all’emergenza Covid-19, compresa la TARI. Dette somme, quindi, proprio in considerazione dell’emergenza in corso, consentono ai Comuni di mantenere in equilibrio il PEF 2020 e conseguentemente di ridurre il relativo onere a carico sugli utenti TARI, nelle annualità successive, in sede di determinazione e ripartizione dei conguagli nei tre anni successivi, ai sensi del menzionato articolo 107 del Decreto Legge n. 18 del 2020»*

DATO ATTO che nelle more dell'approvazione del Decreto Ministeriale di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. n. 73 del 2021 IFEL ha anticipato gli importi di spettanza comunale, che per il Comune di Concordia sulla Secchia ammontano a complessivi euro 56.892,00.

VISTI:

- l’art. 52, del D.Lgs. n. 446 del 1997 il quale disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime,

prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

– l'art. 1, comma 660, della Legge n. 147 del 2013 il quale dispone che «il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;

RITENUTO:

– di disciplinare riduzioni per le utenze non domestiche in conformità all'art. 6, del D.L. n. 73/2021, integrandole, in parte, con le risorse non utilizzate nel 2020, in attuazione di quanto disciplinato dal comma 3 del citato art. 6;

– di prevedere, come nel 2020, le riduzioni anche per le utenze domestiche, limitatamente alle utenze economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico previsto da ARERA per la fornitura di energia elettrica o per la fornitura di gas o per la fornitura del servizio idrico integrato;

– di differenziare le riduzioni per le utenze non domestiche in tre categorie:

a) Utenze con limitazioni temporali estese: utenze non domestiche con codice ATECO ricompreso nell'allegato 1 al D.L. n° 137 del 28.10.2020; rientrano in tale categoria a titolo esemplificativo e non esaustivo bar, ristoranti, alberghi, gelaterie e pasticcerie, impianti sportivi, etc.; la riduzione della tariffa corrispettiva è pari al 70 per cento sia della quota fissa che della quota variabile, e sulla base delle stime operate dal soggetto gestore AIMAG spa è quantificabile in euro 17.413,05 e trova copertura con le risorse statali assegnate ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 73 del 2021; la riduzione sarà riconosciuta dal soggetto gestore Aimag spa agli aventi diritto nel prime due fatture relative all'anno 2021;

b) Utenze con limitazioni temporali medie: utenze non domestiche con sospensione o limitazione dell'attività nel periodo di zona rossa 2021 come da DPCM del 2 marzo 2021; rientrano in tale categoria le attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del medesimo DPCM 2 marzo 2021, e le attività inerenti i servizi alla persona diverse da quelle indicate nell'allegato 24 del medesimo DPCM. Si includono altresì in tale fattispecie le utenze non domestiche con codice ATECO 94.9 (attività di altre organizzazioni associative) non incluse nell'allegato 1 al D.L. n° 137 del 28.10.2020 e gli esercizi commerciali ubicati all'interno di centri commerciali, gallerie commerciali per i quali è stata prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi (art. 26 comma 2 DPCM 2 marzo 2021); la riduzione della tariffa corrispettiva è pari al 40 per cento sia della quota fissa che della quota variabile, e sulla base delle stime operate dal soggetto gestore AIMAG spa è quantificabile in euro 5.672,35 e trova copertura con le risorse statali assegnate ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 73 del 2021.; la riduzione sarà riconosciuta dal soggetto gestore Aimag SpA agli aventi diritto nel prime due fatture relative all'anno 2021; la riduzioni di cui alla presente lettera non è cumulabile con la riduzione di cui alla precedente lettera.

Utenze con riduzione di fatturato: utenze non domestiche che rispettano la prescrizioni di cui all'art. 1, comma 4, del d.l. n. 41/2021, ovvero che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019; ai fini del calcolo della riduzioni di fatturato si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi; ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 la riduzione Tari è riconosciuta se l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020; le utenze non domestiche di cui alla presente lettera devono attestare al gestore Aimag Spa la sussistenza dei requisiti presentando entro il 30 settembre 2021 apposita dichiarazione di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000; in considerazione dell'impossibilità di quantificare esattamente il numero delle utenze non domestiche rientranti in tale categoria si prevede la costituzione di un fondo di ammontare pari a complessivi euro 33.776,60 da ripartire in proporzione tra gli aventi diritto fermo restando una riduzione massima concedibile pari al 30% di quota fissa e di quota variabile; tale agevolazione non risulta cumulabile con quelle dei due punti precedenti. Nel caso in cui il numero di richieste per fruire di tale agevolazione sia tale da non consentire il totale utilizzo del fondo di cui sopra si prevede che la quota residua venga ripartita proporzionalmente tra le utenze non domestiche di cui ai punti a) e b) aventi diritto alle agevolazioni, fermo restando che la riduzione massima spettabile non può essere superiore all'80% sia della quota fissa che della quota variabile. Nel caso, invece, di incapienza del fondo rispetto agli aventi diritto, la riduzione del 30% sarà proporzionalmente ridotta, in ragione dell'incidenza di ogni singola richiesta sul totale del fondo. Il fondo di cui alla presente lettera, stimato in euro 33.776,60, è finanziato con risorse di cui all'art. 6, del d.l. n. 73 del 2021.

RITENUTO ALTRESI':

- di confermare anche per il 2021 il bonus per le utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico previsto da ARERA per la fornitura di energia elettrica o per la fornitura di gas o per la fornitura del servizio idrico integrato, il cui ammontare complessivo è stato stimato in complessivi euro 31.777,26;
- di finanziarie il conguaglio del PEF 2020/2019, quantificato nel PEF 2021 alla voce RCU per un importo di euro 67.503,81.

CONSIDERATO CHE:

- le riduzioni per le utenze non domestiche sono riduzioni direttamente o indirettamente collegate ad una minor produzione di rifiuti e per tale motivo rispettano i principi generali della ragionevolezza e non discriminazione;
- le riduzioni sono tutte finanziate con risorse esterne, e quindi il loro costo non è posto a carico degli utenti, così come prescritto dall'art. 6, comma 3, del d.l. n. 73 del 2021, il quale esclude “in

ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti"; in particolare:

- il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche con limitazioni temporali estese, pari ad euro 17.413,05, trova copertura con le risorse statali assegnate ai sensi dell'art. 6, del d.l. n. 73 del 2021;
- a) il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche con limitazioni temporali medie, pari ad euro 5.672,35, trova copertura con le risorse statali assegnate ai sensi dell'art. 6, del d.l. n. 73 del 2021;
- b) il costo delle riduzione per le utenze non domestiche con riduzioni di fatturato, pari ad euro 33.776,60, trova copertura quanto con le risorse statali assegnate ai sensi dell'art. 6, del d.l. n. 73 del 2021;
- c) il costo del conguaglio PEF 2020/2019, di cui all'art. 107, comma 5, del d.l. n. 18/2020, imputato al PEF 2021, ammontante ad euro 67.503,81 trova copertura nel residuo delle risorse assegnate nel 2020, di cui alla tabella 1, allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021 che presenta tuttora una disponibilità di euro 69.654,70;
- d) il costo del bonus sociale per le utenze domestiche, stimato in euro euro 31.777,26, trova copertura quanto ad euro 2.150,89 nel residuo delle risorse assegnate nel 2020, e quanto ad euro 29.626,37 nell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione "parte disponibile" risultante dall'ultimo rendiconto approvato.

VISTO CHE:

- nel 2020 il Comune di Concordia sulla Secchia, con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 18 Giugno 2020, ha confermato le tariffe della Tari corrispettiva del 2019, in applicazione di quanto disposto dall'art. 107, comma 5, d.l. n. 18 del 2020;
- l'art. 107, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, dispone altresì che *“l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;
- con delibera n. 26 del 7 giugno 2021 Atersir ha validato, ai sensi della delibera n. 443 del 2019 di ARERA, il Pef 2021 predisposto dal Gestore dei rifiuti Aimag spa, con riferimento al bacino dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, ad esclusione del Comune di Finale Emilia che ha un diverso gestore dei rifiuti;
- il PEF 2021 reca la quota annuale del conguaglio del PEF, ripartito da Atersir in tre annualità;
- dalla relazione al PEF 2021, predisposta dal soggetto gestore, allegata al presente atto (**Allegato 1**), emerge a carico del Comune di Concordia sulla Secchia un costo complessivo pari ad euro 1.073.240,00;
- sulla base del PEF 2021, e tendendo conto della base imponibile, il gestore dei rifiuti ha calcolato le tariffe Tari corrispettiva 2021 che garantiscono la copertura integrale del PEF, così come previsto dalla normativa, che si allegano al presente atto (**Allegato 2**)

VISTO CHE: il Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 27 Marzo 2017, prevede all'art. 27, comma

3, che il «Comune, con la delibera di approvazione delle tariffe, determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma due emissioni con cadenza».

CONSIDERATO INOLTRE CHE la presente deliberazione prevedendo anche riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche ha natura regolamentare, ma essendo la Tari corrispettiva un'entrata non tributaria così come deciso da Corte di Cassazione, sezione unite 29 aprile 2021, n. 11290, non occorre acquisire il parere dell'Organo di revisione, richiesto dall'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000, solo per i regolamenti relativi all'applicazione dei tributi.

VISTO CHE la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 28.06.2021 dalla Commissione Consiliare "Affari Istituzionali e Bilancio";

VISTO:

- lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Pasquale Mirto.
- l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, Dott. Pasquale Mirto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.
- l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, dott. Francesco Sgueglia, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

CONSIGLIERI presenti e votanti*****

CON VOT***** , reso/i per alzata di mano;

DELIBERA

1. di dare atto della Relazione al PEF predisposta dal Gestore dei Rifiuti, di cui all'Allegato 1;
2. di approvare le tariffe TARI corrispettiva, così come risultanti dall'Allegato 2;
3. di deliberare le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche per tener conto degli effetti della pandemia COVID-19, come meglio dettagliate nelle premesse:

Utenze con limitazioni temporali estese: utenze non domestiche con codice ATECO ricompreso nell'allegato 1 al DL n° 137 del 28.10.2020; la riduzione della tariffa corrispettiva è pari al 70 per cento sia della quota fissa che della quota variabile, e sulla base delle stime operate dal soggetto gestore AIMAG spa è quantificabile in euro 17.413,05 e trova copertura con le risorse statali assegnate ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 73 del 2021;

Utenze con limitazioni temporali medie: utenze non domestiche con sospensione o limitazione dell'attività nel periodo di zona rossa 2021 come da DPCM del 2 marzo 2021. Si includono altresì in tale fattispecie le utenze non domestiche con codice ATECO 94.9 (attività di altre organizzazioni associative) non incluse nell'allegato 1 al DL n° 137 del 28.10.2020 e gli esercizi commerciali ubicati all'interno di centri commerciali, gallerie commerciali per i quali è stata prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi, di cui all'art. 26 comma 2 DPCM 2 marzo 2021; la riduzione della tariffa corrispettiva è pari al

40 per cento sia della quota fissa che della quota variabile, e sulla base delle stime operate dal soggetto gestore AIMAG spa è quantificabile in euro 5.672,35 e trova copertura con le risorse statali assegnate ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 73 del 2021.;

Utenze con riduzione di fatturato: utenze non domestiche che rispettano la prescrizioni di cui all'art. 1, comma 4, del d.l. n. 41/2021, ovvero che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019; ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 la riduzione Tari è riconosciuta se l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020; in considerazione dell'impossibilità di quantificare esattamente il numero delle utenze non domestiche rientranti in tale categoria si prevede la costituzione di un fondo di ammontare pari a complessivi euro 33.776,60 da ripartire in proporzione tra gli aventi diritto fermo restando una riduzione massima concedibile pari al 30% di quota fissa e di quota variabile; tale agevolazione non risulta cumulabile con quelle dei due punti precedenti. Nel caso in cui il numero di richieste per fruire di tale agevolazione sia tale da non consentire il totale utilizzo del fondo di cui sopra si prevede che la quota residua venga ripartita proporzionalmente tra le utenze non domestiche di cui ai punti a) e b) aventi diritto alle agevolazioni, fermo restando che la riduzione massima spettabile non può essere superiore all'80% sia della quota fissa che della quota variabile. Nel caso, invece, di incapienza del fondo rispetto agli aventi diritto, la riduzione del 30% sarà proporzionalmente ridotta, in ragione dell'incidenza di ogni singola richiesta sul totale del fondo. Il fondo di cui alla presente lettera, stimato in euro 33.776,60, è finanziato con risorse di cui all'art. 6, del d.l. n. 73 del 2021.

1. di confermare anche per il 2021 il bonus per le utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico previsto da ARERA per la fornitura di energia elettrica o per la fornitura di gas o per la fornitura del servizio idrico integrato, il cui ammontare complessivo è stato stimato in complessivi euro 31.777,26 e trova copertura quanto ad euro 2.150,89 nel residuo risorse assegnate nel 2020, e non completamente utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021; e quanto ad euro 29.626,37 trova copertura nell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione "parte disponibile" risultante dall'ultimo rendiconto approvato.
2. di finanziarie il conguaglio del PEF 2020/2019, quantificato nel PEF 2021 alla voce RCU per un importo di euro 67.503,81; il costo trova copertura con le risorse assegnate nel 2020, e non completamente utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021;
3. di prevedere per le utenze domestiche due rate di pagamento, aventi scadenza il 23 Agosto 2021 ed il 28 Febbraio 2022;
4. di prevedere per le utenze non domestiche quattro rate di pagamento, aventi scadenza il 30 Agosto 2021, 15 Ottobre 2021, 30 Novembre 2021 e 07 Marzo 2022.

DICHIARA ALTRESI'

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerando l'approssimarsi della data di versamento della prima rata di fatturazione che richiede l'emissione almeno un mese prima della data di scadenza.

Rif. 14806

- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Concordia s/S. li 24-06-2021	Il Responsabile del Settore interessato MIRTO PASQUALE
------------------------------	---

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Concordia s/S. li 24-06-2021	Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario SGUEGLIA FRANCESCO
------------------------------	---

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 del 29/06/2021

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il SINDACO
PRANDINI LUCA

Il segretario comunale
CARAPEZZI MARCO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ ai sensi dell'articolo 124 D. Lgs. 267/00, e comunicata ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 267/00.

Concordia s/S li, ,

Il segretario comunale
CARAPEZZI MARCO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Il funzionario incaricato
Roberta Belli

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE è divenuta ESECUTIVA il

Concordia s/S li, ,

Il segretario comunale
CARAPEZZI MARCO